



COMUNE DI CHIALAMBERTO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 5/2023 Reg. Ord.

IL SINDACO

Ritenuto necessario, per meglio tutelare l'incolumità dei cittadini, disciplinare la circolazione, nei luoghi pubblici, dei cani e degli altri animali domestici o addomesticati che possono costituire causa –anche involontaria – di pericolo, in particolar modo per bambini ed anziani;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 520/1954), per effetto del quale i cani, allorchè si trovino nelle vie o in altri luoghi pubblici, debbono, in generale, essere condotti al guinzaglio oppure essere muniti di idonea museruola e, in particolare, quando si tratti di cani che, a ragione delle loro dimensioni o di altre obiettive ragioni, possano costituire maggiore pericolo, i medesimi, oltre ad essere muniti di museruola, debbono anche e sempre essere condotti al guinzaglio. Inoltre è obbligatorio l'uso delle museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto e l'utilizzo dell'apposito kit per l'eventuale raccolta degli escrementi;

Visto l'art. 672 del Codice Penale il cittadino detentore di animali deve mettere in atto ogni necessaria misura affinché l'animale non possa portare nocumento alle persone (cani tenuti in recinti, ville, ecc.);

Vista la Legge Regionale 13 aprile 1992 n. 20 "Istituzione dell'anagrafe canina";

Visto l'art. 38 della Legge 142/1990;

ORDINA

1) nei luoghi pubblici (strade, piazze, parchi, giardini e luoghi simili) i cani o gli altri animali domestici o addomesticati che come i cani possono costituire causa di pericolo, dovranno sempre essere condotti al guinzaglio oppure muniti di idonea museruola. Ove si tratti di cani o altri animali che, per loro dimensioni o per altre obiettive ragioni, possono costituire causa di maggiore potenziale pericolo, i medesimi dovranno sempre essere condotti al guinzaglio muniti di idonea museruola. **Inoltre è obbligatorio l'uso della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto e l'utilizzo dell'apposito kit per l'eventuale raccolta degli escrementi.** Per i cani, in particolare, si estende l'obbligo del guinzaglio anche in prossimità dei prati e dei terreni non recintati onde evitare il calpestio ed il deposito di escrementi in terreni adibiti a coltivazione e/o pastorizia.

2) è fatto inoltre obbligo ai possessori di cani o di altri animali detenuti in recinti, cortili, ville, ecc. di adottare, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, tutte quelle cautele che, di volta in volta, dovessero rendersi necessarie ad ulteriore garanzia dell'incolumità dei cittadini.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute al punto 1) del presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.291,14.

L'inosservanza delle disposizioni contenute al punto 2) del presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,82 a euro 258,23 salvo il fatto non costituisca reato.

Chialamberto li 19/06/2023



IL SINDACO
(Gabriele CASTELLINI)